

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 596

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STAITI di CUDDIA delle CHIUSE

*Presentata il 6 luglio 1987*

### Disciplina dei partiti politici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La seguente proposta di legge è intesa ad attuare una disciplina di ordine « strutturale e funzionale interno » per i partiti politici.

Disciplinare l'ordinamento particolare dei partiti è cosa diversa dal prescrivere controlli « esterni e negativi », intesi ad impedire azioni e comportamenti contrari alla legge penale ed alle regole di un corretto « concorso con metodo democratico a determinare la politica nazionale ». Pure diverso, per altri aspetti, è il controllo ideologico-programmatico, previsto ad esempio nella Repubblica federale tedesca.

Dettare norme sullo stato giuridico e sull'organizzazione dei partiti, pertanto, è compito che presenta, di per sé, una serie di difficoltà. Essenziale per la fondazione e per l'esistenza di gruppi politici, nei regimi di democrazia occidentale, è una piena libertà d'iniziativa di più individui, nell'atto di fondazione e nella decisione di associarsi. Una siffatta libertà esige anche una certa misura di auto-

nomia, di disciplina e di organizzazione. Si spiega, in tal senso, come i partiti politici siano sorti ed abbiano avuto il loro sviluppo nelle forme dell'autonomia privata.

L'assunzione crescente di funzioni pubbliche importanti impone, per altro, l'intervento del legislatore, per una misura che valga a conciliare nella vita dei partiti la necessità di autonomia e le ragioni di controllo di attività rilevanti per l'interesse generale. Si può così pensare che una legge sull'organizzazione dei partiti politici non possa risultare, di per se stessa, sistematica e minuziosa come un codice, ma debba lasciare spazi riservati all'attività normativa interna degli organi di partito.

Altre difficoltà possono derivare dal fatto che ci si trova dinanzi ad una materia del tutto nuova per il legislatore del nostro paese. In parte si può anche ovviare col tener conto di esperienze di Stati esteri dotati di sistemi costituzionali simili al nostro. Di rilievo particolare è la

nota « legge sui partiti politici » del 24 luglio 1967 della Repubblica federale tedesca. Utili paiono, poi, alcuni studi e progetti, di cui alcuni dovuti anche all'opera di studiosi illustri come la proposta Mortati, elaborata nel 1945, in previsione delle elezioni per l'Assemblea Costituente. In ultimo va menzionata la proposta di legge n. 1381, presentata l'8 marzo 1984, dal deputato Egidio Sterpa.

Un sano criterio eclettico pare quindi imporsi come inevitabile, in questo primo avvio a regolamentare una materia sinora rimasta estranea ed ostica ad ogni precisa regola di diritto. Far tesoro delle riflessioni di molti pare utile a definire un campo sinora lasciato del tutto indeterminato. Più che l'originalità dell'invenzione, di principio, la legge deve perseguire l'utilità e la convenienza al bene comune.

Con la proposta allegata non s'intende propugnare una sorta di testo unico, esteso a tutti i rapporti ed oggetti inerenti ai partiti. In particolare, si è omessa intenzionalmente qualsiasi disposizione in materia di patrimonio, finanze e contabilità dei partiti. I caratteri e la delicatezza della materia paiono consigliare un riesame compiuto ed organico in un'apposita legge distinta, anche al lume delle esperienze seguite in attuazione della legge 2 maggio 1974, n. 195, sul finanziamento pubblico dei partiti.

Ad ogni modo, pare che un primo criterio per un riesame della questione possa venir offerto dal conferimento agli stessi partiti della qualifica di persona giuridica di diritto privato. Com'è noto, nella nostra legislazione, una simile qualificazione ha una propria rilevanza nei rapporti patrimoniali.

Per alcuni aspetti pare necessario distinguere tra partito e partito, a seconda della « forza » politica ed influenza sociale. In tal senso sono orientate le disposizioni proposte per quanto concerne la registrazione obbligatoria delle federazioni provinciali (articolo 10) e la maggiore severità nell'accertamento delle iscrizioni (articolo 15).

Sia consentito di ricordare che, di massima, secondo la Corte costituzionale non vi è violazione del principio di eguaglianza quando a differenze sostanziali, purché ragionevoli, corrispondono regole del pari diverse. Anzi, la pretesa di regolare in modo identico realtà diverse, per solito, comporta violazione di detto principio.

Ora, non è chi non veda come le piaghe dell'opportunismo e del clientelismo affliggano in modo assai più grave i partiti che conseguono più favore di rappresentanza politica o riescano ad avere più ingerenza nella vita civile, economica e nell'amministrazione, in virtù della presenza di loro uomini al governo dello Stato, di regioni, province, comuni. Anche qui può valere il detto che maggior attenzione e severità s'impongono laddove maggiore è il pericolo.

Per far ordine nei partiti, anzitutto, occorre renderne palesi le regole fondamentali, i motivi d'ispirazione, i programmi di azione a breve termine.

La pubblicazione degli statuti e degli altri atti produttivi di norme interne di singole associazioni, la cui attività tocchi interessi generali, risponde ad un principio comune del nostro diritto. Come esempio, può essere ricordato l'articolo 2330 del codice civile, concernente le società per azioni.

Importanza non certo inferiore è da riconoscere alla pubblicazione delle dichiarazioni fondamentali di principi ideologici e di scelte strategiche. È affermazione comune che la prima legittimazione dei partiti contemporanei sia data dal fatto di esprimere le correnti di pensiero universale, che caratterizzano un dato ambiente storico, e non già interessi settoriali e di piccole categorie. Avviene, invece, che non pochi partiti, anche di massa, lascino imprecisate le proprie scelte di fondo, anche perché ciò consente maggiori possibilità di aggregazione con l'agglomerato di gruppi diversi e disparati.

Sembra pertanto necessario che i cittadini siano messi in condizione di ben riconoscere l'identità e l'orientamento di coloro che vengono a sollecitare il loro suffragio. Gli elettori dovrebbero avere

anche la possibilità di valutare le deviazioni dai postulati fondamentali e pure le eventuali « crisi d'identità ».

Importante, sia pure per motivi in parte diversi, pare la pubblicazione e l'aggiornamento continuo dei programmi di azione immediata od a termine relativamente breve. Al pubblico deve darsi la possibilità di giudicare della coerenza dell'azione con l'ideologia proclamata e pure la continuità o la discontinuità nell'azione concreta dei partiti.

L'organismo di controllo proposto all'articolo 6 è ispirato al progetto Mortati del 1954. Si pensa ad un controllo di mera legittimità, inteso a verificare l'esistenza di programmi e scelte ideologiche reali, ad evitare l'elusione di un certo obbligo mediante l'esibizione di testi raffazzonati o di meri giochi di parole. È escluso, dunque, qualsiasi sindacato sul merito o sulle validità dei singoli orientamenti.

Da molte parti si parla di democrazia interna o di ordinamento democratico interno dei partiti. Ad una visione più analitica, condotta al lume dell'esperienza, con tali asserzioni si affacciano diverse esigenze:

a) la tutela della dignità degli iscritti;

b) la rappresentanza dei gruppi minori interni negli organi collegiali deliberanti;

c) la conformità delle decisioni dei partiti agli orientamenti della base, anziché ai voleri dei *leaders* professionali.

Sul primo punto, è necessario il rigore massimo nell'accertamento della volontà di aderire ad una certa associazione di carattere politico. Occorre, pertanto, combattere i mali delle finte iscrizioni, delle iscrizioni di comodo, clientelari, dettate dal tornaconto momentaneo, non da una decisione personale. Ciò implica la massima solennità nelle forme per l'adesione.

La dignità, poi, è garantita col chiaro riconoscimento dei diritti e dei doveri degli associati, come pure degli strumenti di tutela. Le regole procedurali e sostanziali per i giudizi dinanzi a collegi arbitrali e disciplinari, per quanto necessarie, non valgono a sostituire nonché precludere i ricorsi all'autorità giudiziaria, definita nell'articolo 24 della Costituzione come il presidio supremo di tutti i diritti individuali, senza distinzioni tra diritti civili e politici.

Alla tutela delle minoranze interne si provvede con la prescrizione del principio di rappresentanza proporzionale per tutti gli organi collegiali deliberanti. Si è scritto, molte volte, che le correnti paralizzano i partiti, impedendone la coesione. In proposito, però, occorre notare che così avviene quando in un partito l'associazione sia determinata non da omogeneità di scelte ideali, ma dal tentativo di far valere interessi anche disparati o compromessi intesi alla spartizione delle « spoglie ». A ben riflettere, se sussistono incompatibilità ed eterogeneità di orientamenti oltre un certo limite, non si vede quale vantaggio possa venire alla nazione dal mantenere in vita certe coesistenze fittizie. Né si vede come convenga all'interesse generale, in casi simili, premiare una maggioranza interna, con una « super rappresentanza ».

Un ultimo criterio generale seguito nella redazione della proposta è dato dal tentativo di accrescere, per quanto possibile, la pubblicità legale degli atti del partito.

Com'è noto, la pubblicità legale si risolve nel prescrivere obblighi di offrire possibilità di cognizione al maggior numero di persone. Nel caso nostro, è importante che siano posti in grado di conoscere certi atti tre categorie distinte di soggetti: le autorità; gli iscritti al partito; i cittadini in genere.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I.

## DEFINIZIONI E SIMBOLI

## ART. 1.

*(Nozione di partito).*

1. Costituisce partito politico l'associazione permanente di cittadini iscritti nelle liste elettorali per la Camera dei deputati, che si propongono di esercitare influenza nella vita politica nazionale, secondo i propri indirizzi e programmi resi pubblici, ed operano per mezzo di un'organizzazione stabile. Possono divenire membri di un partito soltanto le persone fisiche.

2. Agli stranieri non è riconosciuto alcun diritto di associarsi in partiti.

3. È consentito ai partiti di aderire ad associazioni od unioni federative internazionali con partiti affini di Stati esteri, sempreché non ne derivino ingerenze esterne nella determinazione dell'indirizzo politico nazionale.

## ART. 2.

*(Denominazione e simboli di partito).*

1. La denominazione di un partito deve distinguersi chiaramente da quella usuale di altri partiti esistenti. La norma si applica anche per le sigle adoperate come abbreviazione della denominazione. Nella propaganda elettorale si può fare uso solo della denominazione prevista nello statuto o nella sigla.

2. Negli statuti sono comprese anche disposizioni per quanto riguarda il contrassegno elettorale, bandiere, insegne ed altri simboli dei partiti.

## CAPO II.

## ATTI FONDAMENTALI.

## ART. 3.

*(Statuto dei partiti).*

1. Ciascun partito deve avere un proprio statuto scritto.

2. Lo statuto contiene disposizioni concernenti il numero, la formazione, la competenza, il funzionamento degli organi interni, le modalità di ammissione, i diritti ed i doveri degli associati, in conformità alle norme di legge.

3. Nello statuto sono comprese regole anche circa lo scioglimento del partito, di organizzazioni di esso, e la fusione con altri partiti.

## ART. 4.

*(Approvazione e modificazioni dello statuto).*

1. In caso di fondazione di un partito nuovo, il primo statuto è approvato da un comitato promotore o da una commissione provvisoria ed ha vigore per un periodo non superiore a tre anni, entro i quali deve venire approvato o sostituito con altro, mediante voto di un congresso nazionale di fondazione o costituente.

2. Le modificazioni dello statuto non sono valide se non approvate dal congresso nazionale del partito con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

## ART. 5.

*(Dichiarazione fondamentale e programma).*

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 ed all'articolo 4 si applicano anche per la dichiarazione fondamentale ed il programma di azione immediata.

2. Nella dichiarazione fondamentale devono risultare chiaramente espressi i principi ideologici e gli indirizzi di politica generale del partito a lungo termine.

3. Il programma di azione immediata indica gli orientamenti specifici che il partito intende seguire in materia legislativa, politica ed amministrativa per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Il programma deve essere rinnovato o sostituito periodicamente.

#### ART. 6.

*(Giudizio sull'idoneità degli atti precedenti).*

1. Il giudizio circa l'idoneità dello statuto, della dichiarazione fondamentale, del programma di azione immediata spetta ad un organo giurisdizionale composto dal primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei conti, oltreché da quattro professori ordinari di università in materie giuridiche, designati per sorteggio.

2. Sono esclusi dal sorteggio di cui al comma 1 quei professori che:

a) nei cinque anni precedenti siano stati iscritti a partiti politici;

b) abbiano accettato candidature in elezioni politiche od amministrative;

c) abbiano partecipato a convegni anche di studio, od altre manifestazioni, indetti da partiti, gruppi parlamentari od altre associazioni politiche;

d) abbiano prestato opera di consulenza a favore di organi di Governo, enti pubblici, partiti od altre associazioni politiche o sindacali.

3. L'organo giurisdizionale di cui ai commi precedenti decide nel termine di un mese e pronuncia solo in via di legittimità.

## CAPO III.

## REGISTRAZIONE DEI PARTITI

## ART. 7.

*(Obbligo di registrazione).*

1. I partiti devono chiedere la registrazione presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la sede centrale.

2. In difetto di registrazione non è consentito usare pubblicamente la qualificazione di partito né richiedere l'applicazione delle norme stabilite a favore dei partiti politici.

## ART. 8.

*(Domanda di registrazione).*

1. La domanda di registrazione deve essere redatta con atto pubblico da parte di un notaio e sottoscritta dai componenti della segreteria o dell'esecutivo nazionale.

2. Nel caso di partiti di nuova fondazione, la domanda è sottoscritta da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali per la Camera dei deputati.

3. Alla domanda di registrazione devono allegarsi i testi dello statuto, della dichiarazione fondamentale, del programma, redatti con atto pubblico.

4. Si procede alla registrazione dopo il giudizio d'idoneità previsto nell'articolo 6.

## ART. 9.

*(Acquisto della personalità giuridica).*

1. In forza della registrazione i partiti acquistano la personalità giuridica di diritto privato.

## ART. 10.

*(Registrazione  
delle federazioni provinciali).*

1. Per i partiti che abbiano conseguito alle elezioni politiche almeno ottanta deputati o quaranta senatori, ovvero abbiano fatto parte di Governi con propri Ministri o di giunte regionali, negli ultimi dieci anni, è prescritta anche la registrazione delle federazioni provinciali, presso la cancelleria del tribunale del capoluogo.

2. Le federazioni provinciali con la registrazione acquistano una distinta personalità giuridica di diritto privato con una propria gestione economica.

## CAPO IV.

## ISCRIZIONE

## ART. 11.

*(Diritto d'iscrizione  
ai partiti politici).*

1. Hanno diritto d'isciversi ai partiti politici i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età, godano di capacità civile e politica, e siano iscritti nelle liste elettorali per la Camera dei deputati.

2. I minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno, col consenso dei genitori, possono aderire a particolari associazioni o movimenti giovanili, federati a partiti politici. In nessun caso ai minori si può attribuire voto deliberativo in organi od assemblee di partito.

## ART. 12.

*(Limiti al diritto d'iscrizione).*

1. L'iscrizione, prevista al precedente articolo 11, può essere negata dai competenti organi di partito, nei casi seguenti:

a) a chi sia già iscritto ad altri partiti politici;

b) a chi professi idee contrarie ai principi, indirizzi del partito, al quale abbia richiesto l'adesione;

c) a chi sia appartenuto ad associazioni, gruppi, leghe, movimenti contrari all'indirizzo del partito;

d) a chi abbia svolto attività lesive degli interessi comuni dello stesso partito;

e) nei casi di esclusione, inammissibilità od incompatibilità tassativamente previsti nello statuto del partito.

2. In nessun caso, gli statuti dei partiti possono contemplare esclusioni o inammissibilità contrarie ai principi dell'ordinamento dello Stato italiano ed all'articolo 3 della Costituzione.

#### ART. 13.

*(Garanzie contro il rifiuto d'iscrizione).*

1. Contro il rifiuto opposto alla domanda d'iscrizione al cittadino è data facoltà di agire in giudizio presso il tribunale competente per territorio dove ha sede l'organizzazione di partito cui è stata presentata la domanda.

2. Le disposizioni statutarie in ordine a reclami ad appositi collegi di partito contro il rifiuto d'iscrizione non valgono a precludere né ritardare l'esercizio dell'azione in sede giurisdizionale prevista al primo comma.

#### ART. 14.

*(Modalità per l'iscrizione).*

1. L'iscrizione ai partiti politici si effettua mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal segretario comunale alla presenza di due testimoni.

2. La stessa forma è prescritta per le dimissioni.

## ART. 15.

*(Accertamento pubblico  
delle iscrizioni).*

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere accertato il numero delle iscrizioni in corso per ciascun partito.

2. Alla stessa data i notai o i segretari comunali comunicano alla cancelleria della Corte di cassazione le generalità degli iscritti, nell'anno precedente, a quei partiti cui aderiscano non meno di sessanta deputati o trenta senatori, ovvero abbiano partecipato a coalizioni di Governo negli ultimi dieci anni, o partecipino a giunte regionali, provinciali o di comuni capoluogo o con oltre ventimila abitanti.

3. Per gli altri partiti il segretario nazionale o chi ne fa le veci in caso d'impedimento, entro il 31 gennaio di ogni anno, con propria dichiarazione giurata ed autenticata, comunica alla cancelleria della Corte di cassazione l'elenco degli iscritti dell'anno precedente.

## ART. 16.

*(Pubblicazione degli elenchi degli iscritti ai  
partiti politici).*

1. Entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, per ordine del primo presidente della Corte di cassazione, sono pubblicati in un'edizione speciale della *Gazzetta Ufficiale*, gli elenchi alfabetici degli iscritti ai partiti politici, con l'indicazione della data di nascita, del luogo di residenza, della qualifica professionale effettiva e del codice fiscale.

2. Negli anni successivi si pubblicano gli elenchi degli iscritti nuovi o decaduti.

3. Ogni cinque anni vengono pubblicati gli elenchi completi.

## CAPO V.

## DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

## ART. 17.

*(Elettorato all'interno dei partiti).*

1. Agli iscritti è riconosciuto e garantito l'elettorato attivo e passivo all'interno dei partiti politici. L'esercizio di tale elettorato può essere subordinato da disposizioni statutarie all'adempimento dei normali obblighi di contribuzione prescritti agli associati.

2. Gli statuti dei partiti disciplinano i casi d'ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche interne.

3. In ogni caso, l'ufficio di segretario politico della federazione è incompatibile con le cariche di deputato al Parlamento, senatore, consigliere o deputato regionale, presidente di amministrazione provinciale, sindaco, assessore provinciale o comunale.

4. Gli incarichi di segretario amministrativo, tesoriere, revisore dei conti, ad ogni livello di organizzazione di partito, non possono venire assunti da membri del Parlamento.

## ART. 18.

*(Esercizio del diritto di voto all'interno dei partiti).*

1. Nelle elezioni interne di partito il voto è personale, diretto, libero, segreto. Non sono ammesse deleghe.

2. L'assenza e l'astensione dal voto non possono costituire causa di sanzioni disciplinari.

3. Le operazioni elettorali sono disciplinate da appositi regolamenti approvati con le stesse forme previste per gli statuti dei partiti. Detti regolamenti devono informarsi ai principi previsti per le elezioni politiche ed amministrative.

4. Le operazioni elettorali sono dirette e controllate da notai che ne redigono i verbali.

## CAPO VI.

## ORGANIZZAZIONE DEI PARTITI

## ART. 19.

*(Organizzazione dei partiti).*

1. L'organizzazione dei partiti deve ripartirsi in sezioni territoriali o comunali, federazioni provinciali, raggruppamenti regionali.

2. Negli statuti possono essere previste altre forme organizzative sia territoriali che di categoria.

3. È vietata la costituzione di sezioni sindacali di partito. L'inosservanza del divieto è punita con la multa fino a venti milioni di lire e con la reclusione fino a due anni.

## ART. 20.

*(Organi di sezione).*

1. Gli organi dei partiti si distinguono in centrali, regionali, federali, sezionali.

2. Ad ogni livello devono essere mantenuti distinti organi esecutivi monocratici ed organi collegiali deliberanti permanenti.

3. Gli organi previsti nel comma 2 devono essere designati dall'assemblea degli iscritti per le sezioni e dai congressi per le federazioni e per le organizzazioni nazionali. Le assemblee ed i congressi sono regolati come organi di partito.

## ART. 21.

*(Rappresentanza proporzionale).*

1. Nelle elezioni di tutti gli organi collegiali e dei delegati ai congressi deve applicarsi un sistema di rappresentanza proporzionale, con scrutinio di liste chiuse concorrenti ed utilizzazione dei resti ovvero col metodo d'Hondt.

2. È nulla ogni clausola che subordini la rappresentanza delle minoranze in organi elettivi al conseguimento di percentuali minime di voti o ad altre condizioni.

3. Le liste dei candidati nelle votazioni interne dei partiti devono essere rese note alla stampa locale o nazionale, a seconda dei casi, e comunicate ai cittadini che ne facciano richiesta.

ART. 22.

*(Diritto di mozione).*

1. In tutte le riunioni di organi di partito è riconosciuto il diritto di mozione degli iscritti.

2. Ogni mozione deve essere sottoscritta con firme autenticate di almeno cinque iscritti. La disposizione non si applica per le mozioni presentate da un appartenente all'organo chiamato a deliberare su di esse.

ART. 23.

*(Pubblicità dei lavori dei congressi).*

1. I congressi provinciali, regionali, nazionali dei partiti devono svolgersi in modo che sia assicurata la massima pubblicità.

2. Nei locali ove si svolgono i lavori dei congressi, devono essere riservati posti particolari per gli inviati dei periodici, i rappresentanti degli altri partiti nazionali e per il pubblico.

3. In tutti i congressi deve essere consentito di prendere la parola per un breve intervento ad un delegato per ciascuno dei partiti rappresentati in Parlamento, che ne faccia richiesta.

4. Deve essere data lettura di petizioni, quesiti, istanze d'interesse generale inviate da cittadini elettori anche non iscritti al partito.

## ART. 24.

*(Designazione di candidature  
e di incarichi di partito).*

1. Le disposizioni del comma 1 e del comma 4 dell'articolo 23 si applicano anche alle riunioni degli organi collegiali di partito, quando discutano e deliberino sulle candidature a cariche pubbliche elettive, ad altri uffici, commissioni o rappresentanze di diritto pubblico ovvero su designazioni ad incarichi di partito.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono valide solo se approvate con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti il collegio deliberante.

## ART. 25.

*(Redazione dei verbali).*

1. I verbali delle riunioni degli organi collegiali, previste nella presente legge, redatti da notai, sono riprodotti in tre esemplari e depositati:

- a) nella sede centrale del partito;
- b) nella sede dell'organo direttivo regionale del partito;
- c) nella sede dell'organo che ha deliberato.

2. Nelle sedi di cui al comma 1, i verbali possono essere consultati da qualsiasi cittadino italiano che può anche chiedere il rilascio di copia a proprie spese.

3. All'esterno della sede dell'organo che ha deliberato, copia dei verbali deve restare affissa per quindici giorni. I verbali di sedute di organi centrali devono venire affissi all'esterno di tutte le sedi del partito.

## ART. 26.

*(Permanenza in carica degli organi).*

1. La permanenza in carica degli organi interni è stabilita dallo statuto del

partito. In ogni caso non possono essere previsti periodi di durata in carica superiori a tre anni.

2. Trascorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di permanenza in carica, gli organi s'intendono automaticamente decaduti. L'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati nomina un notaio che provvede a convocare l'assemblea o l'organo competente secondo la presente legge e lo statuto. In dette operazioni il notaio è assistito da una Commissione composta da tre iscritti al partito nominati dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.

3. L'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati procede d'ufficio od a richiesta di qualsiasi cittadino.

#### ART. 27.

*(Maggioranza nelle votazioni interne di partito).*

1. Gli organi e le assemblee di partito deliberano a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti, salvo che per legge o statuto sia richiesta una maggioranza superiore.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche al congresso nazionale, nel corso del quale nessuna proposta può venire messa in votazione prima di otto ore dalla comunicazione ufficiale.

3. Tutte le operazioni di voto sono dirette da notai, che ne redigono il verbale ed una relazione scritta con atto distinto.

#### CAPO VII.

##### COLLEGI DEGLI ARBITRI E DEI PROBIVIRI

#### ART. 28.

*(Collegi arbitrali).*

1. Per la composizione di controversie interne tra il partito ed i singoli iscritti, tra organizzazioni od organi dello stesso partito, e di questioni d'interpretazione

dello statuto sono costituiti collegi arbitrali presso le federazioni e presso la sede centrale.

2. I membri dei collegi arbitrali rimangono in carica per un periodo massimo di quattro anni. Non possono far parte di altri organi di partito, né essere in rapporto di dipendenza col partito, con organizzazioni ad esso federate, coi gruppi parlamentari né riceverne alcuna retribuzione. I membri dei collegi arbitrali non possono venire designati per candidature in elezioni politiche ed amministrative.

3. I collegi arbitrali sono indipendenti e non sono vincolati da istruzioni di sorta.

4. Lo statuto può prevedere che i collegi arbitrali, in determinati casi, siano integrati da membri aggiunti nominati pariteticamente dalle parti in causa.

#### ART. 29.

*(Regole dell'attività dei collegi arbitrali).*

1. L'attività dei collegi arbitrali è disciplinata da un apposito regolamento, approvato nelle forme previste dall'articolo 4.

2. In ogni caso, devono garantirsi alle parti il diritto di essere ascoltate, un regolare procedimento e la possibilità di recusare, per fondati motivi, membri dei collegi arbitrali.

#### ART. 30.

*(Collegi dei probiviri  
e procedimenti disciplinari).*

1. Per i procedimenti disciplinari a carico degli iscritti sono istituiti appositi collegi di probiviri, o consigli di disciplina, presso la sede centrale e presso ogni federazione.

2. La costituzione e l'attività dei collegi e consigli di cui al comma 1 è regolata secondo disposizioni analoghe a quelle previste nei precedenti articoli 28 e 29.

## ART. 31.

*(Mancanze e sanzioni disciplinari).*

1. Le mancanze e le sanzioni disciplinari devono risultare tassativamente previste dallo statuto o da un apposito regolamento approvato con le stesse modalità.

2. Nei procedimenti disciplinari non è consentito applicare disposizioni entrate in vigore successivamente ai fatti dedotti in giudizio.

3. L'espulsione dal partito può essere deliberata nei casi previsti dall'articolo 12.

## ART. 32.

*(Garanzie contro i provvedimenti disciplinari).*

1. Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso al tribunale civile, competente per il territorio ove ha sede l'organo di partito che ha emesso la decisione.

2. Il ricorso di cui al comma 1 non può essere escluso o rimandato in forza di disposizioni di statuti o regolamenti di partito, nemmeno nei casi in cui sia prevista la facoltà di presentare appello ad appositi collegi di secondo grado.

3. Il tribunale nella sentenza può imporre al partito il pagamento di una somma in denaro od altri obblighi in risarcimento dei danni cagionati da sanzioni disciplinari ingiustamente inflitte al ricorrente.